

ATTO N. DD 7124

DEL 27/12/2021

Rep. di struttura DD-TA2 N. 904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA**

OGGETTO: D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i, D.Lgs 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Domande di Villarettoenergie srl di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Chisone in Comune di Fenestrelle, e di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'afferente impianto idroelettrico in Comune di Roure (Impianto "Idropadana 2", n. pr. 87/70). Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i..
DINIEGO.

Premesso che:

- in data 5/7/1986 la Idropadana di Villosio Costanzo e C. sas ha presentato domanda di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Chisone in Comune di Fenestrelle ad uso energetico, in misura di 2.200 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 110 la potenza nominale media di kW 2.372,60 – con restituzione integrale delle acque nello stesso Torrente Chisone in Comune di Roure;
- il prescritto avviso relativo alla presentazione della predetta domanda è stata pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 1/10/1986 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle Inserzioni n. 234 del 8/10/1986, senza dare luogo a domande concorrenti;
- la domanda è stata ammessa ad istruttoria a mezzo di Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3811 del 18/3/1988, e la visita locale si è svolta in data 4/5/1988; nell'ambito dell'istruttoria svolta la portata massima è stata individuata pari a 7.800 litri/s;
- in data 13/6/1989 la Idropadana di Villosio Costanzo e C. sas e la Idropadana di Bruera Roberto e C. sas hanno chiesto rispettivamente di cedere e di subentrare nella titolarità della domanda in parola;
- in data 17/7/1989 e 18/9/1991 sono stati sottoscritti il disciplinare principale e il disciplinare suppletivo; gli stessi non sono tuttavia stati successivamente approvati con il necessario provvedimento di concessione;
- con domanda in data 4/6/1999 la Idropadana di Bruera Roberto e C. sas e la Idroval srl – Società nel frattempo costituitasi tra la suddetta Società Idropadana ed Energie SpA, hanno presentato domanda di variante ai sensi dell'art. 49 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, in relazione alla necessità di spostamento dell'opera di presa sussidiaria dal Torrente Chisone a monte della restituzione della centrale di Fenestrelle della Energie SpA, di spostamento della restituzione dall'alveo del Torrente Chisone direttamente nel bacino di Villaretto, di aumento del salto e di variazione dell'entità della portata media derivata e conseguentemente della potenza media nominale, di variazioni nell'andamento planaltimetrico della condotta e di variazioni

nella geometria delle opere di derivazione; per effetto della nuova configurazione le caratteristiche della concessione sono divenute: portata massima invariata pari a 7.800 litri/s, portata media 2.340 litri/s, salto 125 metri, potenza nominale media annua kW 2.868;

- la domanda di cui al punto precedente è stata ammessa ad istruttoria ai sensi dell'art. 49 comma 2 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 con Ordinanza del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 87/70/99 in data 15/7/1999, e la visita di sopralluogo si è svolta in data 6/9/1999;

- con nota in data 1/3/2001 prot. n. 49788 è stato comunicato al proponente che la programmata opera, in quanto rientrante nelle tipologie di cui agli allegati alla L.R. 14/12/1998 n. 40 – Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, a seguito dell'approvazione della L.R. 10/11/2000 n. 54 di modifica all'art. 23 della stessa L.R. 40/1998, doveva essere sottoposta alla preventiva procedura di VIA (fase di verifica o fase di valutazione), e che conseguentemente il procedimento di concessione di derivazione d'acqua di cui al T.U. 11/12/1933 n. 1775 veniva temporaneamente sospeso;

- con domanda in data 7/8/2006 il proponente ha presentato domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA ai sensi della L.R. 14/12/1998 n. 40;

- con D.D. n. 39-380552 del 26/10/2006 il progetto in argomento è stato assoggettato alla fase di valutazione di impatto ambientale;

- con domanda in data 3/6/2013, a seguito della entrata in vigore del D.M. 10/9/2010, la Idropadana srl, avente causa della Idropadana di Bruera Roberto e C. sas, ha presentato domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in parola, le cui caratteristiche sono risultate ulteriormente modificate come segue: portata massima 7.250 litri/s, portata media 2.090 litri/s, salto 128,26 metri, potenza nominale media annua 2.628,83 kW; la configurazione dell'impianto prevede la derivazione d'acqua dalla restituzione dell'esistente impianto idroelettrico di Fenestrelle della Energie SpA, con centrale di produzione parzialmente interrata e restituzione nel bacino artificiale di Villaretto in Comune di Roure;

- in pari data è stata presentata domanda di avvio della fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;

- in data 17/10/2013, previo sopralluogo istruttorio effettuato il giorno precedente, si è svolta la prima riunione della Conferenza dei Servizi del procedimento integrato con la fase di valutazione di impatto ambientale, finalizzata a consentire l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati dalle Amministrazioni coinvolte, nonché al fine dell'esame del progetto, dell'analisi dei vincoli e della formulazione delle richieste integrative – successivamente formulate con nota del Servizio Risorse Idriche in data 10/12/2013 prot. n. 207883; nell'ambito di tale riunione risulta pervenuta la nota di Acea Pinerolese Industriale SpA in data 7/10/2013 prot. n. 139367, con la quale viene comunicato che l'intervento in parola è ritenuto “... fatte salve dimostrazioni diverse documentate da studi idrogeologici di dettaglio ... incompatibile rispetto al reperimento della risorsa idropotabile mediante i pozzi esistenti che, in base agli studi effettuati tempo addietro da Acea non sono altrimenti rilocalizzabili”;

- con nota in data 11/3/2014 (prot. n. 44354 in data 13/3/2014) la Idropadana srl ha trasmesso le integrazioni richieste; a seguito di tali integrazioni le caratteristiche della concessione richiesta risultano così definite: portata massima 7.250 litri/s, portata media 2.090 litri/s, salto 128,31 metri, potenza nominale media kW 2.630. In rapporto alla configurazione dell'impianto di cui alla domanda in data 3/6/2013 risultano mutate la posizione e la forma della vasca di carico, il tracciato della condotta e la collocazione dell'edificio centrale, oltre ad una lieve variazione del salto;

- con Ordinanza del Dirigente del Servizio Risorse Idriche in data 25/3/2014 prot. n. 51720 tale ultima configurazione è stata ammessa ad istruttoria anche ai fini del procedimento di concessione di derivazione d'acqua, avviando un ulteriore procedimento di variante non sostanziale in rapporto alla prima configurazione oggetto di procedura concorrenziale; la relativa Conferenza dei Servizi, finalizzata per economia di procedimento anche all'esame delle integrazioni pervenute a seguito del procedimento integrato

di Autorizzazione Unica con la fase di valutazione di impatto ambientale, si è svolta in data 15/4/2014; al termine della riunione la Conferenza dei Servizi ha dato atto del permanere di alcune problematiche in parte già emerse nel corso della istruttoria, attinenti la necessità di modulazione del DMV, la potenziale interferenza dell'intervento con l'idrodinamica dell'acquifero che alimenta l'acquedotto del pinerolese e la definizione di un piano di compensazioni. Al fine di potere espletare gli approfondimenti necessari per superare tali problematiche il proponente ha chiesto la sospensione del procedimento; per quanto concerne in particolare la potenziale interferenza dell'intervento con l'idrodinamica dell'acquifero che alimenta l'acquedotto del pinerolese, con nota in data 14/4/2014 prot. n. 19207 Acea Pinerolese Industriale SpA ha ribadito il parere negativo già espresso nell'ambito della precedente riunione della Conferenza dei Servizi con nota in data 7/10/2013 prot. n. 139367. In particolare viene messo in evidenza che lungo il tratto sotteso sussistono n. 3 pozzi ad uso potabile, determinanti per garantire la continuità del servizio idropotabile dei Comuni lungo la Val Chisone e nel Pinerolese, per i quali occorrono garanzie che la variazione delle condizioni di alimentazione della falda di subalveo da parte del corso d'acqua non possa avere ripercussione sugli equilibri idrogeologici esistenti, compromettendo la potenzialità degli stessi;

- con domanda in data 26/3/2014 (prot. n. 58061 del 3/4/2014) la Villarettoenergie srl – Società costituita tra Idropadana srl ed Energie SpA ha chiesto di subentrare nella titolarità delle domande in oggetto;

- con nota in data 10/6/2014 prot. n. 1807 l'Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3 ha comunicato che, in assenza di adeguati approfondimenti tecnici necessari per comprendere le dinamiche idrogeologiche della zona, concorda con il parere negativo già reso da Acea Pinerolese Industriale SpA con la suddetta nota in data 14/4/2014; ciò in quanto il nuovo impianto idroelettrico interferisce con sistemi di captazione idropotabili strategici per il servizio idrico integrato ed a servizio di una estesa area costituita da 19 Comuni, da salvaguardare anche ai fini di un eventuale futuro incremento derivante da ulteriori esigenze potabili;

- con nota in data 17/6/2014 il proponente ha reso noto di avere avviato il confronto con l'organizzazione preposta al Servizio Idrico Integrato (Autorità d'ambito, Smat, Acea PI) “... *avente lo scopo di strutturare un adeguato dispositivo tecnico e formale a garanzia dell'approvvigionamento idropotabile di valle, con specifico riferimento ai pozzi dislocati nell'area Fenestrelle – Chambons*” – ipotizzando un tempo di definizione di ulteriori 3-4 mesi;

- con nota in data 26/6/2014 il gestore del Servizio Idrico Integrato Smat SpA ha comunicato di concordare con i contenuti del parere reso da Acea in data 14/4/2014, per le medesime motivazioni già adottate da A.T.O. 3 con la suddetta nota in data 10/6/2014;

- in data 26/9/2018 si è svolta presso il Servizio Risorse idriche apposita riunione, convocata dal medesimo Servizio con nota in data 31/7/2018 prot. n. 90953, finalizzata a consentire al proponente di illustrare le attività svolte per accertare le eventuali interferenze tra il nuovo impianto proposto e la risorsa potabile nel tratto sotteso, nonché le relative conclusioni – stante il tempo intercorso ed essendo necessario pervenire alla conclusione del procedimento; da tale riunione è emerso che: 1) nel periodo intercorso vi sono stati diversi incontri tra il proponente e l'organizzazione preposta al Servizio Idrico Integrato (29/4/2014, 6/6/2014, 27/1/2015), volti a individuare le modalità di monitoraggio per approfondire le dinamiche di interazione tra il corpo idrico superficiale e la falda sotterranea da cui attingono i pozzi potabili, senza tuttavia pervenire ad un pieno accordo in merito; 2) il monitoraggio è stato avviato nel 2015, senza contraddittorio e senza condivisione delle relative risultanze; 3) la falda captata dai pozzi in parola è alimentata dall'infiltrazione in subalveo da parte del corso d'acqua; 4) ulteriori approfondimenti circa l'esito del monitoraggio svolto, con particolare riferimento alla interferenza sui volumi stagionalmente disponibili a scopo potabile, risulterebbero possibili tramite il reciproco scambio tra le parti da un lato dei dati di rilascio della centrale di Fenestrelle, dall'altro dei dati relativi alle portate prelevate a scopo potabile nel periodo di monitoraggio; 5) il proponente e il gestore del Servizio Idrico Integrato si sono impegnati, una volta acquisiti i dati di cui al punto precedente, a condividere in apposito incontro da tenersi nei successivi due mesi le eventuali necessità di implementazione delle modalità di monitoraggio finora attuato; 6) sia Acea Pinerolese Industriale SpA che

il proponente, per il tramite di Hydrodata SpA, hanno depositato un documento riportante le risultanze – fino a quel momento, delle proprie valutazioni (rispettivamente, da parte di Acea Pinerolese Industriale SpA, documento datato 22/7/2015 a firma dott. P. Baggio denominato “*Nota di approfondimento del parere Acea Pinerolese Industriale SpA del 14/4/2014 prot. 19207/PIA/TR in merito al parere interferenza servizio idrico integrato relativamente alla domanda di Idropadana srl di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto idroelettrico denominato Idropadana 2, con derivazione dell’acqua dallo scarico dell’esistente impianto idroelettrico di Fenestrelle della Energie SpA e centrale di produzione nel Comune di Roure – NOTA A SEGUITO DEI PRIMI RILIEVI DI CONTROLLO*”, e da parte di Villarettoenergie srl, documento datato Aprile 2017 redatto dalla Società Hydrodata cod. 2936-02-00200 denominato “*Modello di flusso per la valutazione delle condizioni di ricarica attuali e negli scenari di progetto*”);

- in data 5/2/2019, a seguito del reciproco scambio dei dati di cui sopra, si è svolta la riunione in precedenza concordata, volta ad individuare le eventuali necessità di implementazione delle modalità del monitoraggio finora attuato, al fine di consentire al gestore potabile il parere sulla compatibilità dell’intervento con le necessità acquedottistiche; nel corso di tale riunione Acea Pinerolese Industriale SpA ha ribadito la perplessità circa l’opportunità dell’intervento ed ha evidenziato che l’esito degli approfondimenti svolti ha rafforzato la convinzione che l’interferenza del prelievo idroelettrico con i pozzi sia elevata, nell’ambito di un generale trend di diminuzione del livello piezometrico; il proponente ha ammesso la possibilità che possano manifestarsi criticità stagionali, dichiarandosi disponibile a contribuire alla soluzione di tali criticità sulla base di regole condivise. In conclusione il responsabile del procedimento ha chiesto ad Acea di produrre un documento tecnico a supporto delle osservazioni formulate in sede di riunione, per le relative valutazioni utili alla conclusione del procedimento;

- con nota in data 6/3/2019 prot. n. 40471 Acea Pinerolese Industriale SpA ha trasmesso il documento richiesto; in esso il gestore riporta le motivazioni per cui la modellizzazione del regime del corso d’acqua e dell’acquifero vengono ritenute inadeguate, ribadisce il trend di diminuzione del livello piezometrico nel periodo considerato dal monitoraggio e conclude confermando una prevedibile importante interferenza del nuovo prelievo idroelettrico con i meccanismi di ricarica della falda che alimenta i pozzi idropotabili;

- con nota in data 11/3/2019 (prot. n. 22758 del 12/3/2019) Hydrodata SpA, Società incaricata della progettazione da parte di Villarettoenergie srl, ha confermato la validità delle proprie valutazioni tecniche, lamentando un atteggiamento aprioristicamente ostativo da parte di Acea Pinerolese Industriale SpA;

- con nota in data 2/4/2019 prot. n. 30109 questa Direzione ha chiesto a Smat SpA, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, e alla Autorità d’ambito Torinese A.T.O. 3, alla luce del procedimento esperito, la formulazione del parere di competenza in ordine all’interferenza del proposto intervento con le utilizzazioni potabili in essere;

- con nota in data 30/4/2019 (prot. n. 37930 in data 30/4/2019), in riferimento alla richiesta di parere di cui sopra, Villarettoenergie srl ha chiesto “*un ragionevole prolungamento dei tempi attualmente ipotizzati per la finalizzazione dell’istruttoria autorizzativa in corso*”, al fine di consentire un riesame evolutivo del progetto idoneo a contemperare le esigenze acquedottistico/idropotabile, produttiva/idroelettrica e idrologico/ambientale ed identificare a tale scopo sia le opportune opere di livello tecnico, infrastrutturale e impiantistico, sia un disciplinare normativo tra i diversi portatori di interesse, ferma restando la priorità da mantenere in capo all’infrastruttura acquedottistica;

- con nota in data 2/5/2019 prot. n. 1481 l’Autorità d’ambito Torinese A.T.O. 3, in riscontro alla nota di questa Direzione in data 2/4/2019 e facendo seguito a quanto sopra, ha comunicato di rimanere in attesa della suddetta evoluzione progettuale per l’espressione del parere di competenza;

- con nota in data 13/5/2019 prot. n. 31970 la Smat SpA ha formulato la medesima comunicazione di A.T.O. 3;

- a seguito di quanto sopra, con nota in data 29/5/2019 prot. n. 46903, questa Direzione ha assegnato al proponente il termine di sessanta giorni per la presentazione della progettazione definitiva attinente sia le

evoluzioni progettuali delineate in linea di massima nella suddetta nota del 30/4/2019, sia la risoluzione delle ulteriori residue criticità evidenziate nel corso della riunione della Conferenza dei Servizi del 30/5/2014 – evidenziando che, ove sussistessero nuovi interventi con connotazioni autorizzative ancora non esaminate dai soggetti competenti, gli stessi avrebbero dovuto esprimersi in merito;

- in data 30/7/2019 (prot. n. 66750 in data 31/7/2019) Villarettoenergie srl ha trasmesso il documento denominato “*Addendum riferibile alla compatibilità con l'idroesigenza acquedottistica in una logica di strategia multi-obiettivo*”; in esso, al fine di rendere l'intervento compatibile con il primario utilizzo idropotabile, viene prospettata la necessità di due tipologie di azioni: infrastrutturali-impiantistiche e di partnership tra gli attori coinvolti, nella fattispecie il proponente idroelettrico ed il gestore del Servizio Idrico Integrato Smat SpA, in collaborazione con il soggetto operativo Acea Pinerolese Industriale SpA. Per quanto riguarda gli interventi di infrastrutturazione impiantistica, oltre alla centrale idroelettrica, viene proposta: 1) la realizzazione di un dispositivo di ravvenamento dell'acquifero a garanzia della sua ricarica, da attuarsi mediante la combinazione di una trincea disperdente e pozzi di immissione – entrambi alimentati da acqua in spillamento dalla condotta idroelettrica; 2) la realizzazione di una stazione di potabilizzazione a valle dei campi pozzi potabili; 3) la realizzazione di un dispositivo stabile di monitoraggio in tempo reale delle variabili quali/quantitative di tutte le componenti del sistema. In merito alla necessità di partnership tra i soggetti interessati, viene altresì proposta la stipula di un accordo quadro per la regolazione dei reciproci impegni di natura realizzativa, finanziaria, gestionale ed operativa nel quadro delle regole definite dall'Amministrazione concedente nell'ambito della concessione di derivazione d'acqua – fino ad ipotizzare la possibilità della partecipazione societaria, ad impianto in esercizio, del gestore del Servizio Idrico Integrato nella Villarettoenergie srl, nell'ottica del rafforzamento del livello di condivisione della governance del sistema;

- con nota in data 11/9/2019 prot. n. 75840 questa Direzione, al fine della definizione del procedimento, ha chiesto all'Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3 e a Smat SpA, facendo seguito alle precedenti rispettive note in data 2/5/2019 prot. n. 1481 e in data 13/5/2019 prot. n. 31970 con le quali avevano comunicato che per l'espressione del parere di competenza sarebbero rimaste in attesa della evoluzione progettuale prospettata dal richiedente, di pronunciarsi in merito;

- con nota in data 29/11/2019 (prot. n. 102228 in pari data) Villarettoenergie srl ha depositato nuovi elaborati integrativi intesi a riscontrare le ulteriori residue criticità evidenziate nel corso della riunione della Conferenza dei Servizi del 30/5/2014, con particolare riferimento ai progetti delle opere di compensazione territoriale da realizzare nei Comuni di Fenestrelle e Roure; per quanto riguarda gli interventi di infrastrutturazione impiantistica di cui al documento depositato in data 30/7/2019 ed intesi a risolvere l'interferenza con l'utilizzo idropotabile, ha esplicitato l'ipotesi che il proponente si faccia carico della realizzazione del dispositivo di ravvenamento dell'acquifero, del dispositivo di monitoraggio e di una linea di adduzione dal bacino di Villaretto al sottostante campo pozzi Roure-Balma, con impianto di potabilizzazione a carico del gestore;

- con nota in data 23/6/2021 prot. n. 68051 questa Direzione ha reiterato all'Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3 e a Smat SpA la richiesta di parere già formulata con la precedente nota in data 11/9/2019 prot. n. 75840, assegnando il termine di trenta giorni per la formulazione di una esplicita manifestazione di interesse al perseguimento della configurazione infrastrutturale ipotizzata da Villarettoenergie srl nel documento depositato in data 30/7/2019; in considerazione di quanto intercorso veniva altresì esplicitato che, in assenza di riscontro, si sarebbe dato luogo al preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

- con nota in data 22/9/2021 prot. n. 98397 questa Direzione, non avendo ricevuto riscontro alla nota di cui al punto precedente, ha inviato a Villarettoenergie srl la prescritta *Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.* - poiché, in assenza di condivisione da parte dell'organizzazione preposta al Servizio Idrico Integrato della proposta di

infrastrutturazione idonea a garantire la non interferenza dell'intervento con il servizio acquedottistico, risulta che l'intervento idroelettrico non sia compatibile con il prevalente e preesistente utilizzo idropotabile;

- con nota in data 1/10/2021 (prot. n. 102537 in pari data) la Villarettoenergie srl ha formulato le proprie osservazioni in ordine alla suddetta comunicazione di motivi ostativi; in tale documento viene sinteticamente rappresentato: 1) un giudizio di inconsistenza dei motivi ostativi esplicitati da Acea, privi di interazione con gli elementi valutativi e propositivi prodotti in corso di istruttoria; 2) la mancanza di competenza di Acea ad esprimere un parere discrezionale su un progetto con evidenti ricadute sulla pianificazione e gestione della risorsa idrica, essendo detta Società semplice soggetto operativo con funzione di erogazione del servizio acquedottistico; 3) che gli interventi da porre in capo al gestore del Servizio Idrico Integrato descritti nell'*Addendum* depositato in data 30/7/2019 (stazione di potabilizzazione) sono presentati come "suggeribili" e dunque non come tassativi e subordinanti il progetto idroelettrico;
- con nota in data 26/10/2021 prot. n. 3262 l'Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3 ha riscontrato la nota di questa Direzione in data 23/6/2021 prot. n. 68051, trasmettendo la nota del gestore del Servizio Idrico Integrato Smat SpA in data 25/10/2021 prot. n. 70955 con la quale, in relazione al documento *Addendum* depositato da Villarettoenergie in data 30/7/2019, viene richiamato il parere già espresso dal soggetto operativo Acea "... confermando l'incompatibilità delle opere di cui alla domanda in oggetto ... con l'efficace ed efficiente erogazione del servizio idropotabile"; in merito a tale nota di Smat SpA, A.T.O. 3 ha comunicato che "... si concorda con quanto riportato nella citata nota esprimendo pertanto parere negativo, per quanto di ns. competenza, in merito alla domanda in oggetto";
- con nota in data 23/11/2021 prot. n. 131910 questa Direzione ha evidenziato ad A.T.O. 3 e a Smat SpA che il proponente, con la citata nota in data 1/10/2021, aveva nel frattempo fornito, in merito all'*Addendum*, ulteriori valutazioni e precisazioni in riscontro alla *Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.*; è stato pertanto chiesto a tali soggetti, al fine di una compiuta conclusione del procedimento, se le ulteriori valutazioni di Villarettoenergie srl di cui alla nota in data 1/10/2021 potessero comportare una revisione dei pareri già formulati;
- con nota in data 7/12/2021 prot. n. 3782 l'Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3 ha comunicato di non ritenere che la nota di Villarettoenergie srl aggiungesse nuovi elementi, ed ha confermato il parere già espresso;
- con nota in data 10/12/2021 prot. n. 139448 Smat SpA ha ribadito "... come l'inequivocabile impatto del progetto proposto sull'approvvigionamento idropotabile dell'area pinerolese, come oggi garantito dai pozzi di Fenestrelle, risulti non compatibile con le attuali modalità di gestione della risorsa idropotabile ed i piani di sviluppo del servizio a medio e lungo termine", e pertanto ha confermato il parere già formulato;

Dato atto che:

- gli studi idrogeologici di dettaglio realizzati dal proponente hanno attestato l'interferenza del progetto in parola con i meccanismi di ricarica della falda di subalveo da cui attingono i pozzi idropotabili a servizio dell'area pinerolese;
- in corso di istruttoria l'organizzazione preposta al Servizio Idrico Integrato ha acconsentito alla richiesta del proponente di valutare un riesame evolutivo del progetto originario, che potesse ovviare all'interferenza di cui sopra e contemperare le reciproche esigenze idroelettrica ed idropotabile;
- il proponente ha ipotizzato a tale scopo sia la realizzazione di appositi interventi di infrastrutturazione impiantistica idonei al ravvenamento dell'acquifero a garanzia della sua ricarica, sia la definizione di una partnership tra i soggetti interessati per la regolazione dei reciproci impegni di natura realizzativa, finanziaria, gestionale ed operativa – necessari a consentire la coesistenza delle utenze idroelettrica e potabile;
- l'esame della proposta formulata da Villarettoenergie srl nel documento denominato "*Addendum*", sopra richiamato, ha determinato il parere negativo sia del gestore del Servizio Idrico Integrato Smat SpA, sia della

Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3 - anche con riferimento alle controdeduzioni formulate da proponente con nota in data 1/10/2021 alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

- lo scenario ipotizzato dal proponente, idoneo ad eliminare l'interferenza del proprio progetto con i meccanismi di ricarica della falda, presuppone un elevato livello di condivisione progettuale e tecnico-gestionale del sistema, in assenza del quale non può esservi garanzia di funzionamento dello stesso;
- in corso di istruttoria è stata appurata la natura strategica dei pozzi idropotabili esistenti nel tratto sotteso dal nuovo impianto idroelettrico, anche nell'ottica dello sviluppo del servizio idrico integrato a medio e lungo termine dell'area pinerolese;
- l'utilizzo potabile delle acque pubbliche, oltre che essere preesistente e dunque nel caso specifico essere meritevole di tutela del diritto preconstituito, ai sensi di Legge è anche prevalente in rapporto a tutti gli altri tipi di utilizzo, e dunque deve essere garantito;
- l'istruttoria risulta esperita a norma di Legge;
- alla luce di quanto sopra, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., si ritiene necessario procedere all'adozione della Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi con esito negativo, valutate le specifiche risultanze della stessa e tenuto conto delle posizioni espresse;
- in conseguenza di quanto sopra, il presente provvedimento costituisce chiusura del procedimento integrato di cui all'art. 26-bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e, conseguentemente, di tutti i procedimenti ed endoprocedimenti sotto riportati;

Considerato che:

- con le citate domande di concessione di derivazione d'acqua e di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. risultano avviati i seguenti endoprocedimenti, come individuati in corso di istruttoria:

- autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i.;
 - nulla contro demanio militare;
 - dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.;
 - concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico ai sensi del D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R;
 - nulla osta realizzazione linea elettrica ai sensi del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e L.R. 23/84;
 - concessione per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale ai sensi del D.P.G.R. 21/2/2013 n. 3/R;
 - nulla osta su vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche sotterrate ai sensi del D.Lgs. 259/2003, art. 95
 - autorizzazione per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato ai sensi degli artt. 99 e 104 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.;
 - permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., comprensivo di verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale e nulla osta per interferenza con la viabilità comunale;
 - variante urbanistica dei Comuni di Fenestrelle e Roure ai sensi della L.R. 56/1977 art. 17bis comma 15bis;
 - parere in materia sanitaria ai sensi del D.P.R. 447/1998;
 - *benessere tecnico sul progetto delle opere necessarie alla connessione ai sensi del TICA;*
 - *parere sulla sicurezza e di conformità in materia di prevenzione di incendi ai sensi del D.P.R. 139/2006 e del D.P.R. 151/2011;*
 - *nulla osta per interferenze con i sottoservizi;*
- l'intervento risulta altresì soggetto a giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i., che a sua volta comprende i seguenti atti di assenso, oggetto della istruttoria integrata in precedenza

descritta:

- autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- parere di compatibilità ambientale e geomorfologica ai sensi dell'ex art. 31 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- approvazione del progetto di gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- la L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i.: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.M. 10/9/2010 recante approvazione delle "Linee Guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";
- il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)";
- la L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i. in materia di "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione";
- la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i.;
- il R.D. 25/7/1904 n. 523 "Testo Unico sulle opere idrauliche" e s.m.i.;
- il D.P.R. 8/6/2001 n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6.7.2002 n. 137" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i.;
- il D.P.R. 6/6/2001 n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e s.m.i.;

- la L.R. 5/12/1977 n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, "Nuovo Codice della strada" e s.m.i.;
- il D.P.R. 16/12/92 n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)";
- la L.R. 25/4/1984 n. 23, "Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 21/2/2013 n. 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- il D.P.R. 7/9/2010 n. 160, "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni dalla L. 133/2008";
- il D.P.R. 13/6/2017 n. 120, "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";
- il D.Lgs. 8/3/2006 n. 139, "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";
- il D.P.R. 1/8/2011 n. 151, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30/7/2010 n. 122";
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010, "Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del Fiume Po", la Deliberazione n. 7 del 17/12/2015 e la Deliberazione n. 1 del 3/3/2016 rispettivamente di adozione e approvazione del "Riesame e Aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021";
- la "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano" ("Direttiva Derivazioni") di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume n. 8 del 17/12/2015 come modificata e integrata con la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 3 del 14/12/2017 in ottemperanza al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge 7/4/2014, n. 56 e s.m.i. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;

- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1) di dare atto che, in esito alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza citata in premessa, alle conseguenti osservazioni formulate da Villarettoenergie srl con nota in data 1/10/2021 ed ai successivi pareri espressi dall'Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3 e da Smat SpA, la Conferenza dei Servizi finalizzata al rilascio della concessione di derivazione d'acqua per l'utilizzo energetico in oggetto e della autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del relativo impianto idroelettrico può essere dichiarata conclusa con esito negativo, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;

2) di rigettare, conseguentemente, le domande citate in premessa pervenute dalle Società danti causa di Villarettoenergie srl con sede legale in Torino, C.so Orbassano n. 336 - P.IVA n. 11042290012, di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal T. Chisone in Comune di Fenestrelle e di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'afferente impianto idroelettrico in Comune di Roure;

3) di comunicare che, in relazione al programmato intervento, il presente provvedimento costituisce chiusura del procedimento integrato previsto a norma del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., e conseguentemente di tutti i procedimenti e gli endoprocedimenti citati in premessa;

4) di notificare il presente provvedimento al richiedente e a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati facenti parte della Conferenza di Servizi per lo svolgimento del procedimento integrato in parola.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale competente o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla sua notificazione.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 27/12/2021

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)**

Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini